



№ 5255/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

FALLIMENTO -
REGOLAMENTO
COMPETENZA

em + cl

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Ud. 13/01/2017 - CC

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

R.G.N. 27304/2015

Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Rel. *Ca. 5255*
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G. 27304-2015 proposto da:

P.N.A.C.I. -PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA, C.F. 00999180581, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

g.

contro

FALLIMENTO N.242/12 HOLIDAY INVESTMENT
WORLDWIDE ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I.
07038531005, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in

524
17

ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio dell'avvocato PIERANTONIO MORABITO DE LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO PINNARO' giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della D.ssa Immacolata Zeno che sollecita l'accoglimento del ricorso, ordinandosi la prosecuzione del processo illegittimamente sospeso;
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, emessa l'8/10/2015 e depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Premesso che:

il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento n. 242/12 Holiday Investment Worldwide Italia srl, in attesa della definizione del giudizio di appello, ritenuto pregiudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione ordinaria, n. 20031/13, che aveva dichiarato improcedibile la medesima domanda proposta dalla creditrice PNACI contro la società debitrice *in bonis*;

la PNACI ha proposto regolamento di competenza; il Fallimento ha resistito; il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che:

la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 ss. legge fall. (v., tra le


tante, Cass. n. 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. n. 21499 e 23077/2004), restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società *in bonis*, poi fallita.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza di sospensione e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, sezione fallimentare, cui demanda di provvedere sulle spese della presente fase.

Roma, 13 gennaio 2017.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

